RAPPORTO

della Commissione speciale dei confini giurisdizionali e dei ricorsi in materia di pubblica utilità, sul messaggio 13 ottobre 1971, concernente un ricorso contro la pubblica utilità e la facoltà di prelevare contributi per le opere di prolungamento e sistemazione di via Dr. G. Varesi a Locarno

(del 21 febbraio 1972)

In data 23 settembre 1971 il signor Angelo Walzer fu Pietro (rappr. dall'avv. Otto Wuthier di Locarno) inoltrava tempestivo ricorso contro la pubblica utilità delle opere succitate a seguito della decisione del Consiglio di Stato, emessa con risoluzione n. 5810 del 16 luglio 1971, conseguentemente completata con risoluzione n. 7335 dell'8 settembre 1971, in quanto la prima presentava il difetto di non indicare nel dispositivo i mezzi ed i termini di ricorso.

Il ricorrente impugna a sostegno del suo gravame le seguenti sostanziali motivazioni :

A) IN VIA PRINCIPALE

Contestazione della pubblica utilità delle opere, in quanto la precitata procedura espropriativa rappresenta unicamente un tentativo di regolare sulla base dell'azione di pubblica espropriazione ciò che invece concerne interessi del tutto particolari, citando il fatto che anni addietro gli attuali particellari n. 4888 e 4889 RFD, sono stati oggetto di forte edificazione, tramite la creazione di alcuni fabbricati d'elevato valore commerciale e di carattere prettamente speculativo, senza che preventivamente fossero stati accertati i diritti legali necessari di accesso agli stabili. Inoltre le trattative intraprese tra il proprietario di detti immobili ed i comproprietari privati di Via Varesi, sono naufragate, causa l'intolleranza degli eventuali nuovi beneficiari.

Pur considerando l'irricevibilità del ricorso per i motivi esposti nelle conclusioni del presente rapporto, in via abbondanziale, la Commissione ha ritenuto opportuno analizzare le motivazioni addotte dall'istante ed ha potuto convenire in linea massimale che la mancata sensibilizzazione dell'interessato verso la decretata pubblica utilità delle opere è attribuibile alla sua personale convinzione che la stessa sia a beneficio unicamente dei proprietari di mastodontici complessi immobiliari sorti nella zona.

Tali motivazioni congetturali possono essere condivise solo parzialmente e presentano un aspetto opinabile, in quanto i particellari n. 4888 e 4889 ed altre proprietà edificate a sud di via Varesi saranno servite in futuro tramite un nuovo accesso pubblico, in quanto il Comune di Locarno sta procedendo alla concretizzazione delle pratiche relative la creazione di questa nuova via (Via G. Canevascini).

Per quanto attiene alla Via Dr. Varesi, si fa rilevare che la sistemazione e prolungamento riveste un carattere pubblico, in quanto la strada è già di fatto aperta alla circolazione, senza impedimenti o limiti d'accessibilità e la stessa sta assumendo l'importanza di una infrastruttura a livello di quartiere ed è reputabile essere conglobata nella rete stradale comunale dopo le previste modificazioni strutturali quali l'allargamento e la sistemazione convenevole (nuova pavimentazione, canalizzazioni, ecc.).

Di rilevante importanza è da riconoscere che lo scopo perseguito dal Comune appare legittimo e meritevole in considerazione che la strada servirà a dare accesso alla parte sud del particellare n. 1601 di proprietà comunale, sulla quale è prevista la costruzione dell'importante complesso delle nuove scuole di Locarnocittà.

E' un fattore questo al quale si è voluto dare, da parte della Commissione, l'importanza giustificata prioritaria.

B) IN VIA SUBORDINATA (esposti del ricorso)

Per quanto attiene alle motivazioni d'ordine e di merito relative la contestazione circa la validità del deposito dei piani e prospetti e termini di ricorso, come pure le indennità e contributi d'esproprio previsti, si fa notare che tali argomentazioni di dettaglio esulano integralmente dalle competenze specifiche commissionali, in quanto le stesse saranno oggetto di esame in sede di definizione dei singoli contributi e indennità d'espropriazione (esposizione piani e tabelle) giusta gli art. 22 - 27 L. espr.

Per le ragioni esposte ed in ossequio ai dispositivi di legge vigenti, si addiviene alle seguenti conclusioni :

- 1. Il ricorso del 23 settembre 1971 presentato dal signor Angelo Walzer di Locarno è dichiarato in via principale irricevibile, in quanto, in effetti, il ricorrente non presentò durante il termine d'esposizione degli atti, in conformità dell'art. 15 L. espr., nessuna obiezione, dimostrando così di riconoscere tacitamente la pubblica utilità delle opere essendo implicito che la procedura di seconda istanza ha validità unicamente se sono già stati proposti argomenti e richieste, fatti valere invano davanti alla Autorità di primo giudizio (art. 21 L. espr.) in tale caso il Consiglio di Stato.
- Conseguentemente, la risoluzione del Consiglio di Stato dell'8 settembre 1971
 per cui è concessa la pubblica utilità e la facoltà di prelevare contributi per le
 opere di sistemazione e prolungamento di via Dr. G. Varesi a Locarno è definitiva.

Per la Commissione speciale dei ricorsi in materia di pubblica utilità:

F. Canevascini, relatore

Altmann — Bizzozero — Cavadini — Fontana — Pagani L. — Pedotti — Pini L. — Pollini — Rima, con riserva — Rossi I. — Tognini